

COMUNE DI ACRI

AVVISO SCADENZA IMU 1^ RATA

Si informa che:

- Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)

ENTRO IL 16 GIUGNO 2022

deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO IMU dovuta per l'anno d'imposta corrente.

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

L'IMU deve essere versata in due rate.

La **prima rata** deve essere corrisposta **entro il 16 giugno** di ciascun anno ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

La **seconda rata**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il **16 dicembre** di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento.

È anche possibile versare, entro il 16 giugno 2022, l'intero importo in un'unica soluzione.

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰	Note
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.	10.60	
2	ABITAZIONE PRINCIPALE. Non costituisce presupposto dell'imposta l'unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale da A/2 a A/7 adibita ad abitazione principale o assimilata del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7).	Esente	
3	Unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.	6.50	Detrazione € 200,00
4	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (limitatamente cat. A/1, A/8 e A/9).	6.50	Detrazione € 200,00
5	Abitazione Principale in COMODATO GRATUITO. La base imponibile è ridotta al 50% per l'unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nelle categoria catastale da A/2 a A/7 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 747 lett. c legge 160/2019.	10.60	Base imponibile ridotta del 50%
6	Immobili locati.	10.60	
7	Fabbricati LOCATI a CANONE CONCORDATO (gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7). Per immobili locati a canone concordato (art. 1 comma 760 legge 160/2019), l'abbattimento del 25% è applicato all'aliquota, fermo restando ogni ulteriore requisito di legge e a condizione che venga inviata la comunicazione all'Ufficio Tributi corredata da copia del contratto di affitto.	10.60	Aliquota ridotta del 25%
8	Unità immobiliare ad uso produttivo classificata nel gruppo catastale D, esclusa categoria catastale D/10 (quota pari al 7,60 per mille è riservata allo Stato).	10.60	Di cui 7.60‰ riservato allo stato
9	Aree fabbricabili.	10.60	
10	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.	1.00	
11	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati (Beni merce).	Esenti	